



COMUNE DI ALTISSIMO

(Provincia di Vicenza)

Prot. n. 1142
ORDINANZA REG.N. 4/2017

Altissimo, 01/03/2017

OGGETTO: Rilascio di Ordinanza per l'istituzione di un senso unico alternato con regolazione semaforica e/o manuale (movieri), lungo la S.P. 44 Campanella, nel tratto compreso al km 6+200 e al km 6+300 circa, all'interno del centro abitato, in Comune di Altissimo, per lavori di realizzazione di un tratto di marciapiede.

IL SINDACO

Preso atto che in data 18.07.2016 sono stati affidati i lavori di realizzazione di un tratto di marciapiede di Via Pini lungo la SP 44 Campanella, alla Ditta "Vicentin srl", con sede in Via Dante Alighieri di Chiampo (VI);

Preso atto che la stessa Ditta ha formalmente chiesto, in data 28.02.2017, l'istituzione di un senso unico alternato con regolazione semaforica e/o manuale (movieri), con inizio dal giorno 06/03/2017 al 31/03/2017;

Visto e richiamato il parere favorevole di Vi.abilità S.p.A. in data 27.02.2017 prot. 2405;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'art.7, comma 3° del DL.gs n.285/92 e successive modificazioni ed integrazione;

ORDINA

l'istituzione di un senso unico alternato con regolazione semaforica e/o manuale (movieri lungo la S.P. 44 Campanella, nel tratto compreso al km 6+200 e al km 6+300 circa, all'interno del centro abitato, in Comune di Altissimo, per lavori di realizzazione di un tratto di marciapiede dal 06/03/2017 al 31/03/2017 (sabato, domeniche e festivi esclusi), dalle ore 8:30 alle ore 18:00, alle prescrizioni contenute nel parere di Vi.abilità S.p.A. in data 27.02.2017 prot. 2405;

La posa dei segnali di restringimento in corrispondenza delle testate del cantiere, dei relativi segnali di preavviso e di deviazione e quant'altro sarà necessario, anche su eventuale indicazione della Polizia Locale, è a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori, ai sensi degli artt. 30-43 del D.P.R. 16.12.1992 n.495.

Sarà obbligo della impresa esecutrice dei lavori effettuare la continua sorveglianza del cantiere per garantire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza anche ai fini della circolazione stradale. A norma dell'art. 3, 4° comma della L. 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tar Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione

La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge e per mezzo dell'installazione dei prescritti segnali stradali; è fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza ed agli agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare; nel caso di violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/92.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni derivanti a persone, materiali e/o cose.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare il presente provvedimento.

IL SINDACO
Liliana Monchelato

